

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92)198 def.

Bruxelles, 7 maggio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura di contingenti
quantitativi comunitari per le importazioni di alcuni tipi
di calzature originarie della Cina

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta si inserisce nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3420/83, secondo la quale la Commissione, in caso di disaccordo con uno Stato membro in merito alle modifiche del regime d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato, deve presentare al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere.
2. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3420/83, in data 23 marzo 1992 la Francia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione di aver deciso l'introduzione di misure di salvaguardia nei confronti delle calzature importate dalla Cina. Il meccanismo applicato dalla Francia prevedeva l'apertura di tre contingenti così ripartiti:

- ex 64 03:	calzature con tomaie	
ex 64 05	di cuoio naturale o ricostituito	3 146 000 paia
- ex 64 04:	calzature per lo sport; con suole	
ex 64 05	esterne di cuoio naturale o ricostituito; altre calzature con tomaie di materie tessili	23 310 000 paia
- ex 64 03:	pantofole e altre calzature da	
ex 64 04	camera	24 730 000 paia
ex 64 05		

Tali contingenti avevano un periodo di validità di un anno, a decorrere dal 23 marzo 1992.

3. In considerazione delle loro conseguenze per la realizzazione del mercato unico, le misure francesi sono state oggetto di consultazioni in sede di comitato consultivo "paesi dell'Est" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3420/83. In seguito a tali consultazioni, i servizi della Commissione e la maggior parte degli Stati membri hanno concluso che, nel caso in oggetto, l'attuazione di misure nazionali nel periodo immediatamente precedente la realizzazione del mercato unico non era opportuna e che, viste le restrizioni quantitative nazionali già in vigore per gli stessi prodotti negli altri Stati membri, era invece necessario proporre un regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti comunitari per i prodotti in questione.
4. Tale parere è giustificato dalla difficile situazione dell'industria comunitaria, che si trova attualmente in una fase di ristrutturazione per far fronte tanto alla realizzazione del mercato unico, quanto all'intensificazione della concorrenza internazionale. Occorre quindi evitare che il settore sia destabilizzato da una crescita incontrollata delle importazioni.

Nel periodo 1985-1990 l'andamento globale dell'industria comunitaria delle calzature è stato negativo: la quota di mercato comunitaria è diminuita del 20%, mentre contemporaneamente il consumo apparente è aumentato del 19%. L'incremento del consumo è stato principalmente compensato dalle importazioni dai paesi terzi, che nello stesso periodo sono aumentate dell'85%. La Cina, che si trova al primo posto tra i paesi d'origine, ha più che raddoppiato le sue esportazioni nella Comunità. Occorre inoltre rilevare che le esportazioni comunitarie non hanno praticamente accesso al mercato cinese.

Nel 1991, le importazioni dai paesi terzi sono ancora aumentate (con un incremento del 32,5% rispetto al 1990), ma le importazioni dalla Cina hanno avuto un incremento nettamente superiore alla media (+ 97% rispetto al 1990). La crescita è stata ancora più rapida in alcuni settori particolarmente sensibili per la produzione comunitaria, quali le calzature da passeggio di cuoio (+ 140% rispetto al 1990) o le calzature per lo sport di cuoio (+ 292%).

Nel 1990 il tasso di penetrazione delle importazioni dai paesi terzi era del 34% circa. In considerazione della rilevante crescita di tali importazioni nel 1991 e della relativa stabilità del consumo, tale tasso dovrebbe ulteriormente aumentare.

Una tabella indicante l'andamento delle statistiche delle importazioni nella Comunità per i prodotti in esame è allegata al presente documento.

5. La presente proposta riguarda l'apertura di contingenti comunitari. Secondo la Commissione, i contingenti devono essere stabiliti in base al livello medio delle importazioni nella Comunità dei prodotti in esame nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici ed essere formulati utilizzando una codificazione delle merci che permetta di confrontare i dati relativi alle esportazioni cinesi con i dati riguardanti le importazioni comunitarie.

A questo proposito appare opportuno utilizzare, in linea di massima, i codici a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. I contingenti in questione potrebbero essere così ripartiti:

CODICI NC	Valori (in migliaia di ECU)
640219	10 900
640299	42 300
640319	15 600
640351	800
640359	8 200
640391	5 500
640399	40 600
640411	53 300
64041910	23 500

6. È prevista l'apertura di contingenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1992. I contingenti verrebbero stabiliti in base ai valori annuali, proporzionalmente alla durata effettiva del presente regolamento.
7. Questa misura potrebbe far sì che determinate imprese comunitarie abbiano difficoltà ad eguagliare i loro precedenti risultati, soprattutto perché in alcuni Stati membri l'importazione di questi prodotti non è soggetta a restrizioni.

IMPORTS BY EUR-12 FROM CHINA IN '000 ECU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NC CODES	1989	1990	1991	Average 1989-1991 QUOTAS	1991/1989 % change
640219	3 969	7 518	20 820	10 769	+ 424.6
640299	17 954	32 875	76 115	42 315	+ 323.9
640319	2 906	8 829	34 631	15 455	+1091.7
640351	656	314	1 428	799	+ 117.7
640359	8 655	5 875	10 186	8 239	+ 17.7
640391	764	2 876	12 670	5 437	+1558.4
640399	17 927	30 235	72 221	40 128	+ 302.9
640411	36 179	49 601	72 991	52 924	+ 101.7
64041910	15 723	20 428	33 978	23 376	+ 116.1
Total under quota	104 733	158 551	335 040	199 442	+ 219.9

Source: Eurostat, Comext

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura di contingenti
quantitativi comunitari per le importazioni di alcuni tipi
di calzature originarie della Cina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del
14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari
dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (1)
si applica alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, della Cina;

considerando che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE)
n. 3420/83, il 23 marzo 1992 la Francia ha informato gli altri Stati membri e
la Commissione di aver deciso di applicare misure di salvaguardia nei
confronti delle importazioni di calzature dalla Cina; che il meccanismo
attuato dalla Francia implicava l'apertura di tre contingenti separati per
diverse categorie di calzature per un periodo di un anno, a decorrere dal
23 marzo 1992;

considerando che negli ultimi anni, le importazioni di calzature originarie
della Cina nell'intera Comunità sono aumentate in misura considerevole; che
questa pressione sussiste e minaccia di recare grave pregiudizio ai
produttori della Comunità;

considerando che, a norma della decisione n. del Consiglio, del ,
altri Stati membri hanno aperto, per il 1992, contingenti d'importazione per
prodotti originari dei paesi a commercio di Stato; che una parte di detti
contingenti riguarda importazioni di calzature originarie della Cina;

(1) GU L 346 dell'8.12.1983, pag. 6, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) .../92 (GU L ... del ..., pag.).

considerando che l'attuazione delle misure nazionali compromette il buon funzionamento del mercato interno e che, viste le restrizioni quantitative nazionali già in vigore per gli stessi prodotti negli altri Stati membri, sembra invece necessario istituire un regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti comunitari per i prodotti in questione;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2616/85, del 16 settembre 1985 ⁽¹⁾ relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo, si sono tenute consultazioni per informare le autorità cinesi della misura francese; che, visto il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa del notevole incremento delle loro esportazioni di questi prodotti, le autorità cinesi sono state informate che si prevedeva di instaurare contingenti comunitari;

considerando che i contingenti comunitari devono essere stabiliti in base al livello medio delle importazioni nella Comunità dei prodotti considerati nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e devono essere formulati utilizzando una codificazione delle merci che permetta di confrontare i dati relativi alle esportazioni cinesi con i dati inerenti alle importazioni nella Comunità; che a tal fine, in linea di massima, sembra opportuno utilizzare i codici a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, si è stabilita una serie di norme in materia di contingenti comunitari; che è opportuno determinare i criteri alla base della ripartizione fra Stati membri di detti contingenti, ripartizione resasi necessaria per motivi tanto amministrativi quanto tecnici,

(1) GU L 250/2 del 19.9.1985.

(2) GU L 124 dell'8.6.1970, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino al 31 dicembre 1992, sono instaurati, per le calzature originarie della Cina, i seguenti contingenti comunitari:

CODICI NC	Valori annuali (in migliaia di ECU)
640219	10 900
640299	42 300
640319	15 600
640351	800
640359	8 200
640391	5 500
640399	40 600
640411	53 300
64041910	23 500

Il valore dei contingenti è determinato in base ai valori annuali, proporzionalmente alla durata effettiva del presente regolamento.

Articolo 2

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino al 31 dicembre 1992, le importazioni di calzature le cui voci della nomenclatura combinata figurano all'articolo 1, originarie della Cina, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.
2. Non appena sono approvate le misure di cui all'articolo 3, l'autorizzazione d'importazione viene rilasciata entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi a decorrere dall'inoltro della domanda, su presentazione, da parte del richiedente, di un contratto d'acquisto per l'insieme dei quantitativi richiesti.

L'autorizzazione è valida due mesi.

Articolo 3

I contingenti fissati all'articolo 1 sono ripartiti in funzione delle tradizionali correnti di scambio, nonché secondo la stima del fabbisogno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 4

Le restrizioni quantitative e i contingenti nazionali di cui agli articoli 2, 3, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3420/83 sono sostituiti, per quanto riguarda i prodotti del capitolo 64 della nomenclatura combinata, dalle misure istituite a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

COM(92) 198 def.

DOCUMENTI

IT

03 02

N. di catalogo : CB-CO-92-207-IT-C

ISBN 92-77-43981-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo